



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE N. 54

in data: 29-05-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 -

L'anno duemiladodici , il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale .

All'appello risultano:

CECCAROLI DOMENICO SAVIO	SINDACO	P
PAGANELLI DONATELLA	ASSESSORE	P
ANNIBALI MAURO	ASSESSORE	P
GIULIONI CHRISTIAN	ASSESSORE	A
SERAFINI GIULIO	ASSESSORE ESTERNO	P

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI : 1

Risulta assente giustificato l'Assessore

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI

VISTO l'art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'I.M.U. è regolata, oltre che dal suddetto art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.12.1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto pone espresso rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge 296/2006, il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di I.M.U.;

PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per l'approvazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

PRESO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 30.06.2012, ai sensi dell'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito dalla Legge n. 14 del 24.02.2012 (pubblicata G.U. n. 48 del 27.02.2012);

RAVVISATA conseguentemente la necessità, dovendo provvedere alla formazione ed approvazione dello schema di bilancio 2012, di fornire un indirizzo della Giunta Comunale in merito all'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2012;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, il quale prevede:

- al comma 6 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- al comma 7 "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";
- al comma 8 "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

- al comma 9 “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

- al comma 9 bis “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori”;

- al comma 10 “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in particolare gli articoli 52 e 59;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

PROPONE

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012:

ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - AREE FABBRICABILI E FABBRICATI CAT. D5)	9,6 PER MILLE
ALIQUOTA ORDINARIA (SI APPLICA A TUTTE LE TIPOLOGIE NON COMPRESE NELLE ALTRE ALIQUOTE)	8,6 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	5,0 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA PROPRIA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARIO A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA	5,0 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'AIREE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA.	5,0 PER MILLE

ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO DI PARENTELA	7,6 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,5 PER MILLE
IMMOBILI E.R.A.P.	7,6 PER MILLE

- 1) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012:
- a) Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- b) La detrazione prevista dalla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 2) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012**;
- 3) di sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle suddette aliquote e detrazioni d'imposta;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno contenuti in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale;
- 5) di trasmettere copia del presente atto di indirizzo al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;
- 6) di dichiarare la presente proposta di delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Doriana Polidori

IL RAGIONIERE

F.to Rag. Doriana Polidori

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 12-06-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLI DR. UGO

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BARTOLUCCI GRAZIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 12-06-2012 al 27-06-2012 (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000);

E' stata comunicata, con lettera n. 1709, in data 12-06-12 ai signori capigruppo consiliari (articolo 125 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-05-12;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Prot. n.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTELLI DR. UGO